

CRITERI VALUTAZIONE FREQUENZA SCUOLA

Il Consiglio, visto il regolamento per la pratica forense ed in particolare l'art. 4 comma 9, relativo alla frequenza della scuola forense, delibera che il colloquio di verifica della pratica sia svolto alla presenza di n. 3 consiglieri allorquando il praticante abbia partecipato ad un numero di ore e di esercitazioni scritte nell'arco del semestre in misura inferiore al 75% delle ore e/o abbia avuto valutazione negativa (a cui va equiparata anche la mancata consegna dell'elaborato) per alcune delle esercitazioni scritte. Dispone che venga data adeguata informativa a tutti gli iscritti.

(DELIBERA 21.06.2007)

INSUFFICIENZE PROVE SCRITTE SCUOLA FORENSE

Il Consiglio, riesaminata la propria delibera del 21 u.s. precisa che il colloquio collegiale dovrà essere sostenuto dal praticante allorquando la valutazione sia insufficiente per la maggioranza dei pareri svolti nell'arco del semestre, considerando anche i pareri non consegnati tra quelli con valutazione insufficiente.

(DELIBERA 28.06.2007)

ASSISTENZA UDIENZE PENALI

Il Consiglio rilevato che, spesso si evidenzia un gran numero di udienze penali prese dai praticanti con avvocati diversi dal dominus, precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del regolamento della pratica forense, è riconosciuta la validità della presenza alle udienze penali con avvocati diversi dal dominus solo nel caso in cui la pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato che non tratti in alcun modo la materia penale. Di sponse che venga data informativa a tutti gli iscritti

(DELIBERA 28.06.2007)